

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC).

□ I commi 2 e 6 dell'art. 21 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di numero 1 unità”;

6. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni”;

□ All'art. 32 comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nei termini previsti al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive all'anno in cui è dichiarata la cessazione;

□ I commi 2 e 3 dell'art. 64 sono sostituiti dai seguenti:

2. E' concessa ai contribuenti la possibilità di ottenere rateizzazioni degli importi dovuti a seguito della notificazione di avvisi di accertamento della IUC, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

3. La rateizzazione di cui al precedente comma può essere concessa fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni). Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 51,65. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

□ All'art. 29 vengono aggiunti i seguenti commi:

5. E' prevista l'esenzione per tre annualità consecutive per le attività produttive avviate dal 1° gennaio 2015 nelle zone indicate nella planimetria allegata al presente atto.

Sono escluse le attività rientranti nel TULPS (agenzie di scommesse, sale giochi, agenzie di affari...);

6. Riduzione del 50% della tariffa ai nuclei familiari composti da giovani coppie, per i primi due anni di matrimonio, che risultino anagraficamente residenti in un'abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, ubicata nelle zone indicate nella planimetria allegata al presente atto a condizione che abbiano un'età non superiore ai 35 anni.

7. Riduzione fino ad € 300,00 annui e comunque non oltre l'importo annuale dovuto a titolo

TARI

ai contribuenti che adottano un cane randagio con microchip a nome dell'Ente, ricoverato presso struttura convenzionata con il Comune di Rocca di Papa.

Tale riduzione deve essere richiesta dal contribuente e viene calcolata in dodicesimi a decorrere dal mese in cui è avvenuta l'adozione del cane.

La riduzione cessa con la morte del cane. Se l'affidatario restituisce il cane nel corso dell'anno di adozione perde il diritto alla riduzione tributaria. L'ufficio comunale preposto provvederà a verificare semestralmente con l'ausilio della Polizia Locale le condizioni di detenzione del cane adottato. La disciplina dettagliata e puntuale per l'adozione dei cani è stabilita dall'apposito regolamento comunale a cui si rinvia.

□ All'art. 33 viene aggiunto il seguente comma:

5. In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine per il versamento della prima rata, il pagamento della TARI è effettuato secondo le seguenti modalità:

- Il versamento della prima e della seconda rata saranno determinate, a titolo di acconto, ciascuna in misura pari al 35% del tributo dovuto per l'anno precedente. Nel caso in cui il presupposto impositivo si verifichi in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, le due rate di acconto saranno determinate applicando le percentuali di cui sopra al totale del tributo dovuto per l'anno in corso, determinato applicando le tariffe vigenti per l'anno precedente;

- Il versamento della terza rata, a titolo di saldo, sarà determinato detraendo dall'importo dovuto per l'intero anno, calcolato in applicazione delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione consiliare, gli acconti calcolati come in precedenza illustrato.

PIANIMETRIA AVEGAT A
AWA D.C.C. N. DEL



PROVINCIA DI ROMA

Comune di Rocca di Papa

Foglio N:32